>>> INFORMATIVA <<<

RENTRI

L'INTRODUZIONE DEL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE PER LA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI) RAPPRESENTA UNA RIVOLUZIONE NEL SISTEMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER IL NOSTRO PAESE.

RENTRI, COS'È E A COSA SERVE

Il 15 giugno è entrato in vigore il decreto n. 59/2023 recante la "Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio.

La sigla RENTRI è l'acronimo di Registro Elettronico sulla Tracciabilità dei Rifiuti, ossia un modello di gestione digitale per l'emissione dei formulari di identificazione dei rifiuti e per la tenuta dei registri di carico e scarico.

Il RENTRI è suddiviso in due sezioni:

· Anagrafica: raccolta dei dati anagrafici degli operatori e delle informazioni relative le specifiche autorizzazioni.

· Tracciabilità: raccolta dei dati relativi gli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del D.Lgs. 152/2006 e ai percorsi di geolocalizzazione di cui all'art. 16.

CHI SI RIVOLGE IL RENTRI?

Il sistema coinvolge le imprese che gestiscono, producono o trasportano rifiuti, con l'obbligo di registrarsi al RENTRI per garantire la tracciabilità delle operazioni. In particolare, l'obbligo riguarda i soggetti di cui all'art. 188-bis del D.Lgs. n. 152/2006, ossia:

1. gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
2. i produttori di rifiuti pericolosi;
3. gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
4. i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
5. i soggetti di cui all'art. 189, comma 3, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.

Per quanto riguarda i soggetti di cui al punto 5) sono ricompresi:

- i trasportatori di rifiuti non pericolosi;
- gli intermediari di rifiuti non pericolosi;
- i produttori di rifiuti non pericolosi di cui ai punti c), d) e g) dell'art. 184 del D. Lgs. 152/2006 con più di 10 dipendenti.

Si riporta di seguito la classificazione di cui all'articolo 184:

c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali diversi da quelli urbani;

d) i rifiuti speciali prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali diversi da quelli urbani;

g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.

LA PRIMA SCADENZA: 15 DICEMBRE 2024!

Uno dei punti chiave per il 2024 è la prima scadenza imminente: il 15 dicembre. Questa data rappresenta l'inizio del primo periodo, che si concluderà il 13 febbraio 2025, entro il quale saranno obbligate ad iscriversi al RENTRI le seguenti aziende:

- enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti
- enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con più di 50 dipendenti
- enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui all'art. 184, comma 3 lettere c), d) e g) del D.Lgs. 152/06 con più di 50 dipendenti
- enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi
- enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti non pericolosi
- commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi
- commercianti ed intermediari di rifiuti non pericolosi
- soggetti delegati

TRA IL 15 DICEMBRE 2024 E IL 13 FEBBRAIO 2025 TALI SOGGETTI DOVRANNO COMPLETARE L'ISCRIZIONE AL RENTRI ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA DIGITALE, ANCHE DELEGANDO LE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI O I GESTORI DEL SERVIZIO DI RACCOLTA O DEL CIRCUITO ORGANIZZATO.

CI SONO SANZIONI?

La mancata o irregolare iscrizione al RENTRI secondo le tempistiche e le modalità definite dal D.M. 59/2023 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 2.000,00 per i rifiuti non pericolosi e da € 1.000,00 a € 3.000,00 per i rifiuti pericolosi.

Le sanzioni sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al RENTRI entro i 60 giorni successivi alla dalla di scadenza dei termini previsti dal D.M. 59/2023.

Si riporta di seguito la tabella riepilogativa di tutte le scadenze relative al RENTRI

1. Scadenze per l'iscrizione al RENTRI	
L'iscrizione al RENTRI è effettuata con le seguenti tempistiche:	*Data (art. 13, comma 1)*
lettera a): a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera a)	a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025
lettera b): a decorrere dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera b)	a decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025
lettera c): a decorrere dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera c)	a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026
2. Data di entrata in vigore dei nuovi modelli	
Scadenza per l'adozione dei nuovi modelli di Registro di carico e scarico e di Formulario di identificazione del rifiuto (FIR)	*Data (art.9, comma 1)*
I modelli di Registro e di FIR, di cui agli articoli 4 e 5, sono applicabili, a prescindere dall'obbligo di iscrizione al RENTRI, a partire dalla data indicata all'articolo 13, comma 1, lettera a).	a decorrere dal 13 febbraio 2025
3. Obbligo di tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale	
Scadenze per la tenuta del registro di carico e scarico in modalità digitale	*Data per la tenuta in formato digitale del registro di carico e scarico (art. 4, comma 3, lettera b)*
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2024 e il 13 febbraio 2025	a decorrere dal 13 febbraio 2025
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 giugno 2025 e il 14 agosto 2025	dalla data di iscrizione al RENTRI
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2025 e il 13 febbraio 2026	dalla data di iscrizione al RENTRI
4. Obbligo di emissione del FIR in formato digitale	
Scadenza per l'emissione del FIR in formato digitale	*Data per l'emissione del Formulario di identificazione del rifiuto (FIR) in formato digitale (art. 7, comma 8)*
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI il formulario di identificazione del rifiuto è emesso e gestito in modalità digitale a partire dalla data indicata all'articolo 13, comma 1, lettera c)	a decorrere dal 13 febbraio 2026

PER TUTTI I DETTAGLI ED I CHIARIMENTI POTETE RIVOLGETEVI DIRETTAMENTE AL TECNICO DI TECNOLOGIE AMBIENTALI CON CUI VI INTERFACCIATE E CHE VI ASSISTE PROFESSIONALMENTE, OPPURE POTETE CONTATTARCI IN AZIENDA AI SEGUENTI RECAPITI:

-TEL: 035.761022
-E-mail: formazione@tecnologieambientali.net